

Modalità per l'inserimento dei terreni incolti in banca della terra da parte dei Comuni e per la presentazione della domanda di assegnazione da parte degli interessati alla gestione di tali terreni.

L'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. n.39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. n. 24/2000) istituisce la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo. La banca della terra contiene un inventario completo ed aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili.

Il successivo articolo 5 della l.r. 80/2012, in attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), stabilisce che la Regione valorizzi anche le terre agricole incolte, per favorirne il recupero, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi e favorire l'ottimale assetto del territorio, attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali delle Comunità locali. Tali terre agricole incolte rappresentano dunque i "terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili" di cui al precedente articolo 3.

I Comuni sono tenuti ad effettuare il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio ed a trasmetterlo all'Ente Terre che ha il compito di coordinare le modalità tecnico amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni in banca della terra.

Successivamente alla richiesta di assegnazione dei terreni incolti Ente Terre provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la loro coltivazione, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta.

Il Regolamento 4 marzo 2014, n. 13/R del Presidente della Giunta regionale, di attuazione dell'articolo 5 della l.r. 80/2012 e relativo alla utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti, dà mandato ad Ente Terre di definire con provvedimento del Direttore:

1. le modalità con cui i Comuni inseriscono i terreni abbandonati o incolti nella banca della terra (articolo 1, comma 12);
2. le modalità e le tempistiche per la presentazione della domanda di assegnazione da parte di coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti in banca della terra (articolo 2, comma 1).

1. Modalità di inserimento dei terreni abbandonati o incolti nella banca della terra da parte dei Comuni

I Comuni della Toscana, concluso l'iter di censimento dei terreni abbandonati o incolti, con le modalità di cui all'articolo 1 del Regolamento 13/R/2014 ed in riferimento all'articolo 5, comma 8, lettere a), b), c), d) della l.r. 80/2012, trasmette ad Ente Terre Regionali Toscane l'elenco delle particelle catastali approvato in via definitiva ed il relativo atto comunale di approvazione dell'elenco. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può dettagliare le caratteristiche delle singole particelle indicando la superficie, la qualità di coltura, lo stato di conservazione ed ogni altra notizia che può risultare utile per la definizione di un eventuale piano di sviluppo da parte degli interessati, comprese eventuali immagini aeree con i confini delle particelle censite.

La trasmissione della documentazione deve essere effettuata attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo:

terre.regionali@postacert.toscana.it

Eventuali particelle catastali di cui all'articolo 1, comma 11 del Regolamento (particelle per cui la comunicazione non è stata perfezionata per l'impossibilità di identificare o reperire i proprietari) devono essere mantenute separate o adeguatamente indicate nell'atto di approvazione trasmesso.

Ente Terre Regionali Toscane, ricevuta la documentazione, provvede direttamente all'inserimento delle particelle catastali nel portale della banca della terra (disponibile dal sito web: www.artea.toscana.it) con le seguenti modalità:

- a. inserimento dell'atto di approvazione in via definitiva del Comune;
- b. inserimento dell'elenco delle particelle catastali e di eventuali ulteriori dati trasmessi dal Comune. Tale elenco può essere collegato ad uno strumento GIS per la miglior visualizzazione delle particelle censite.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune è tenuto a trasmettere ad Ente Terre gli elenchi aggiornati al 31 gennaio (articolo 1, comma 11 del Regolamento) attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo:

terre.regionali@postacert.toscana.it

In caso di invarianza dell'elenco il Comune è tenuto a darne specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata. In ogni caso nel corso dell'anno il Comune può comunicare, in base alle proprie esigenze, eventuali variazioni dell'elenco, sempre attraverso posta elettronica certificata.

2. Modalità e tempistiche per la presentazione della domanda di assegnazione dei terreni abbandonati o incolti inseriti in banca della terra

Coloro che presentano istanza per la coltivazione di terreni abbandonato incolti inseriti in banca della terra non devono trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Inoltre non devono trovarsi in stato di interdizione, inabilità o fallimento e non devono avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati. Non sono inoltre ammessi a partecipare alle procedure per l'assegnazione di tali terreni soggetti che risultano morosi e/o in contenzioso con l'amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste e non in regola con gli obblighi contributivi (DURC).

Il concorrente comprova l'inesistenza della situazione di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta direttamente nella **domanda di partecipazione di cui all'Allegato 1**, resa dal singolo soggetto, dal titolare (nel caso di impresa individuale), dal legale rappresentante (nel caso di persona giuridica), ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, alla quale deve essere allegata, **a pena di esclusione**, la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La domanda contiene inoltre le generalità complete del richiedente, la dichiarazione di impegnarsi a realizzare tutte le attività previste nel "Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti" nei tempi indicati nel cronoprogramma, l'indicazione della tipologia di soggetto proponente in conformità con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del DPGR 13/R/2014 e l'arco temporale per cui è richiesta

l'assegnazione, che deve risultare congruo rispetto agli obiettivi del piano e **che non può comunque superare i quindici anni.**

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato, **a pena di esclusione**, un **“Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti”** che deve perlomeno contenere i seguenti elementi, riportati in specifici paragrafi del piano:

- a) individuazione catastale delle singole particelle, con indicazione dello stato di fatto e della condizione agronomica delle stesse, riportato anche in forma tabellare;
- b) obiettivi di ripristino produttivo e descrizione di massima delle modalità di rimessa a coltura dei terreni;
- c) descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino;
- d) inizio e tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari, con definizione di un cronoprogramma;
- e) indicazione di disponibilità di altri terreni inseriti in banca della terra (per cui è già stato richiesto l'affitto o la concessione e si è in attesa della conclusione delle procedure di selezione) o di terreni già in conduzione da parte del richiedente.

Il “Piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti” deve essere redatto in lingua italiana e vi devono essere descritte, in un massimo di 5 pagine, le attività che si intendono realizzare nell’arco della durata della assegnazione richiesta, oltre alle informazioni di cui sopra. Il Piano deve contenere, **a pena di esclusione**, il **cronoprogramma** delle attività (tempistica per la realizzazione degli interventi proposti) e una stima dei costi da sostenere per la loro realizzazione. Il Piano, **a pena di esclusione**, deve essere firmato dal soggetto proponente.

L’istanza e tutta la documentazione allegata deve essere trasmessa dall’interessato a:

Ente Terre Regionali Toscane
Via di Novoli 26
50127 Firenze

L’istanza deve essere spedita a mezzo servizio postale con raccomandata A.R, posta celere, a mezzo corriere o di agenzia autorizzata. Non fa fede il timbro postale. Ai fini dell’accoglimento della richiesta farà fede la data di ricezione al Protocollo dell’Ente; l’invio dei plichi è ad esclusivo rischio del mittente.

In alternativa l’istanza e tutta la documentazione allegata può essere trasmessa dall’interessato attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo:

terre.regionali@postacert.toscana.it

In questo caso ai fini dell’accoglimento della richiesta farà fede la data di ricezione della Pec al Protocollo dell’Ente.

Le istanze saranno istruite insieme a tutte le richieste presentate nel trimestre. Pertanto:

- a. per le **istanze presentate dal 1 gennaio al 31 marzo**: Ente Terre verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento **entro il 31 maggio**;
- b. per le **istanze presentate dal 1 aprile al 30 giugno**: Ente Terre verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento **entro il 31 agosto**;

- c. per le **istanze presentate dal 1 luglio al 30 settembre**: Ente Terre verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento **entro il 30 novembre**;
- d. per le **istanze presentate dal 1 ottobre al 31 dicembre**: Ente Terre verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo.

Entro le suddette date Ente Terre seleziona il potenziale beneficiario ed approva, in caso di esito positivo, il Piano, con le modalità di cui all'articolo 3 del Regolamento. Avvia quindi l'iter delle successive attività secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento.